



amia

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027
www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it – amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € € 5.667.490,00- C.F. e P.IVA 02737960233

CAPITOLATO TECNICO

**GARA D'APPALTO CON GESTIONE TELEMATICA
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEL VERDE E PULIZIA DEI PARCHI E
GIARDINI DEL COMUNE DI VERONA PER L'ANNO 2024-
2025 (MESI 12)**

**RISERVATA ALLE COOPERATIVE SOCIALI
(ex art. 50, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 36/2023)**

Tender_132

RDO Lotto 1, rfq 196 - CIG A04C8BCF99

RDO Lotto 2, rfq 197 - CIG A04C8D75E4

Numero Gara: 9554999

**IL R.U.P.
(Ennio Cozzolotto)**

Art. 1) Oggetto dell'appalto

L'appalto, riservato a **Cooperative Sociali che svolgono attività di cui all'art. 1 lett. b) della L. 381/1991**, ha per oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria del verde in alcune aree verdi e pulizia di alcuni parchi e giardini del Comune di Verona per l'anno 2024-2025, suddiviso in due lotti come riportato al seguente art. 2.

La durata temporale del contratto che verrà stipulato con la cooperativa aggiudicataria della procedura di gara è in 12 mesi con decorrenza dal 01 marzo 2024 fino al 28 febbraio 2025.

Il contratto dovrà ritenersi concluso sia nel caso in cui l'importo contrattuale sia esaurito prima del raggiungimento della scadenza contrattuale, sia nel caso in cui a tale data l'importo contrattuale non sia del tutto esaurito.

In tal caso l'aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per l'ottenimento del residuo importo contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'applicazione di una variazione contrattuale in aumento, ex art. 120 del D. Lgs.36/2023.

Il contratto dovrà altresì ritenersi concluso in caso di sopraggiunte modifiche ai servizi svolti da AMIA Verona SpA. L'affidamento del servizio si intende subordinato al rinnovo del contratto di servizio tra AMIA Verona SpA ed il Comune di Verona per la gestione del verde pubblico alle medesime condizioni tecnico-economiche attualmente vigenti. Qualora tale rinnovo non abbia luogo, o l'affidamento attualmente in corso sia revocato/risolto o le predette condizioni siano modificate, il servizio deve intendersi revocato o modificato nel suo importo e l'aggiudicatario non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

AMIA Verona SpA si riserva insindacabilmente la facoltà di apportare quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita tecnica ed economia del servizio medesimo.

Restano esclusi dall'appalto eventuali servizi che l'AMIA Verona SpA si riserva di eseguire in proprio o di affidare in tutto o in parte ad altra ditta senza che il prestatore di servizi possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno

Art. 2) Importo del servizio

L'importo complessivo dell'appalto è stabilito in € 174.289,44 (centosettantaquattromiladuecentottantanove/44euro), oneri per la sicurezza pari a zero, suddiviso in due lotti

LOTTO N. 1:

- € 84.695,27+ iva per gli interventi di manutenzione del verde da marzo 2024 a febbraio 2025 e gli interventi di pulizia dal 1 marzo 2024 a fine febbraio 2025, oneri per la sicurezza pari a zero

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1	
Descrizione principali voci di costo	Importo in € (complessivo)
<i>Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso di cui € 67.757,57 di prestazione prevalente manutenzione del verde ed € 16.939,39 di prestazione secondaria interventi di pulizia</i>	€ 84.695,27+ iva
<i>Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 0,00
<i>Di cui Costo della manodopera dei lavoratori impiegati nel presente appalto</i>	€ 55.053,02
<i>Totale importo a base di gara</i>	€ 84.695,27+ iva

L'Affidatario di un lotto ha diritto alla corresponsione **dell'anticipazione contrattuale** ai sensi dell'art. 125, D.lgs. 36/23, nella misura pari al 20% dell'importo del servizio stimato annualmente in € 16.939,05.

L'anticipazione del corrispettivo è erogata entro 15 gg. dall'ordine di consegna, previo rilascio di garanzia fidejussoria di pari importo.

In ogni caso, si applica la disciplina prevista dal citato art. 125, D.lgs. 36/23.

LOTTO N. 2:

- € 89.594,16+ iva per gli interventi di manutenzione del verde da marzo 2024 a febbraio 2025 e gli interventi di pulizia dal 1 marzo 2024 a fine febbraio 2025, oneri per la sicurezza pari a zero

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2	
Descrizione principali voci di costo	Importo in € (complessivo)
<i>Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso di cui € 71.955,61 di prestazione prevalente manutenzione del verde ed € 17.988,90 di prestazione secondaria interventi di pulizia</i>	€ 89.594,16+ iva
<i>Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	€ 0,00
<i>Di cui Costo della manodopera dei lavoratori impiegati nel presente appalto</i>	€ 58.463,93
Totale importo a base di gara	€ 89.594,16+ iva

L'Affidatario di un lotto ha diritto alla corresponsione **dell'anticipazione contrattuale** ai sensi dell'art. 125, D.lgs. 36/23, nella misura pari al 20% dell'importo del servizio stimato annualmente in € 17.918,83.

L'anticipazione del corrispettivo è erogata entro 15 gg. dall'ordine di consegna, previo rilascio di garanzia fidejussoria di pari importo.

In ogni caso, si applica la disciplina prevista dal citato art. 125, D.lgs. 36/23.

LOTTO 1						
Circ.	codice area	Denominazione area	Sup. verde	Sup. pavim.	Totale	Sfalci previsti
1	10142	Parco Castello Visconteo (pulizia 1 volta alla settimana)	6.000	0	6.000	8
1	10082	Bastione Regina Margherita (dei Riformati) (pulizia tutti i giorni)	26.662	0	38.906	8
1	10170	Scarpate esterne Bastione Regina Margherita (pulizia tutti i giorni)	12.244	0		8
1	10074	Aree sotto piazzale di Castel San Pietro (pulizia 1 volta alla settimana)	1.000	0	1.000	8
1	10127	Giardini di Castel San Pietro (pulizia tutti i giorni)	1.912	0	1.912	8
1	10081	Bastione Orti di Spagna (S. Procolo) (pulizia tutti i giorni)	21.220	0	34.034	8
1	10140	Scarpate esterne Bastione Orti di Spagna (pulizia 2 volta alla settimana)	12.814	0		8
1	10196	Area cani di Via Lega Veronese (pulizia tutti i giorni)	0	0	0	8

2	20055	Parco Delle Colombare (pulizia tutti i giorni)	23.146	7.154	30.300	8
2	20105	Area verde Parco Delle Colombare (pulizia tutti i giorni)	27.500	0	27.500	8
2	20071	Tornanti delle Torricelle (pulizia 1 volta alla settimana)	2.600	0	2.600	8
1723	30233	Parco Maggiolino + area cani di Via Friuli (pulizia 3 volta la settimana)	27.500	2.500	30.000	8
3	30286	Campo giochi di Via Friuli civ. 16 (pulizia 3 volta alla settimana)	420	0	420	8
TOTALE			163.018	9.654	172.672	

LOTTO 2						
Circ.	codice area	Denominazione area	Sup. verde	Sup. pavim.	Totale	Sfalci previsti
1	10096	Bastione Santo Spirito (pulizia tutti i giorni)	25.441	4.680	62.109	8
1	10169	Scarpate esterne Bastione Santo Spirito (pulizia 2 volta alla settimana)	21.140	0		8
1	10212	Area cani Bastione Santo Spirito (pulizia tutti i giorni)	570	0		8
1	10136	Impianto sportivo di Via Città di Nimes (pulizia 2 volta alla settimana)	9.747	531		8
1	10104	Bastione San Bernardino e San Zeno (pulizia tutti i giorni)	39.145	0	57.092	8
1	10139	Scarpate esterne Bastione San Bernardino e San Zeno (pulizia 2 volta alla settimana)	15.242	0		8
1	10197	Area cani di Via Colonnello Galliano (pulizia tutti i giorni)	2.705	0		8
1	10178	Parco funicolare di Castel S. Pietro (pulizia tutti i giorni)	16.000	0	16.000	8
1	10210	Bastione delle Maddalene (pulizia tutti i giorni)	10.000	0	10.000	8
1	10146	Lungadige San Giorgio (quadrato in riva all'Adige)	3.000	0	3.000	8
TOTALE			142.990	5.211	148.201	

2	20108	Scarpata sponda sinistra fiume Adige (pulizia 1 volta alla settimana)	70.600	3.000	73.600	3
3	30126	Scarpata sponda destra fiume Adige (pulizia 1 volta alla settimana)	6.270	0	6.270	3
3	30168	Scarpata sponda destra fiume Adige da Lungadige Catena a Porta Fura (pulizia 1 volta alla settimana)	8.500	0	8.500	3
TOTALE			85.370	3.000	88.370	

Il numero degli interventi relativi al servizio di manutenzione del verde e pulizia delle aree verdi è individuato nel prospetto di cui sopra e così pure le rispettive superfici.

Gli interventi di pulizia delle aree verdi dovranno essere eseguiti con regolarità come indicato nel prospetto durante il periodo di valenza contrattuale.

Nell'eventualità che l'aggiudicatario, durante gli interventi di pulizia delle aree verdi assegnate, riscontri un'eccessiva mole di rifiuti da asportare sotto forma di scarichi abusivi ingombranti piuttosto che rifiuti speciali pericolosi, dovrà contattare il tecnico preposto del Servizio Manutenzione Aree Verdi di AMIA Verona SpA per concordare il luogo, il giorno e le modalità di stoccaggio dei rifiuti su citati, i quali verranno successivamente ritirati dal personale di AMIA Verona SpA.

La cadenza e la individuazione degli interventi di manutenzione del verde nelle aree verdi verrà stabilita con comunicazione dal Servizio Manutenzione Aree Verdi di AMIA Verona Spa che avrà anche la facoltà di ridurre o aumentare il numero degli stessi previsti durante il periodo di valenza contrattuale.

Gli interventi relativi al servizio di manutenzione del verde verranno eseguiti sulla base delle richieste effettuate dal Servizio Manutenzione Aree Verdi di AMIA Verona Spa.

L'aggiudicatario dovrà comunicare formalmente e contestualmente al periodo operativo, la localizzazione della squadra che svolge il servizio.

Dovrà inoltre compilare obbligatoriamente il Cronoprogramma allegato al Contratto, indicando scrupolosamente le date di esecuzione di ogni singolo intervento stabilito. Copia del Cronoprogramma dovrà essere allegato alla richiesta di fatturazione periodica. La mancata registrazione e verifica, comporterà la riduzione dell'importo in misura proporzionale. La aggiudicataria accetta le variazioni di importo, in caso di aumenti e/o diminuzioni del numero delle superfici, e relativi computi aggiornati.

Ricade esclusivamente sull'impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare, l'impresa deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'impresa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

L'aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato d'appalto.

Art. 3) – clausola di revisione del corrispettivo

Ai sensi degli artt. 9 e 60, D.lgs. 36/23, l'Affidatario ha diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale (10%), all'ordinaria fluttuazione e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad avanzare la richiesta di revisione, senza poter sospendere l'esecuzione della fornitura. Nei successivi tre mesi il RUP, previa istruttoria del DEC, formula proposta di revisione del corrispettivo, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La revisione del prezzo sarà riconosciuta nella misura dell'ottanta per cento della variazione accertata, comunque eccedente l'alea imprenditoriale, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Art. 4) – Sopralluogo

Alle Cooperative Sociali che intendono partecipare alla gara è richiesto obbligatoriamente di effettuare un sopralluogo, previo appuntamento da richiedere al seguente indirizzo di posta elettronica: servizi.areeverdi@amiavr.it.

Al sopralluogo dovrà presenziare il legale rappresentante/titolare dell'impresa o suo delegato, munito di apposita delega. **In ogni caso, il sopralluogo, si dovrà richiedere entro il 16/02/2024 ore 12:00 e svolgere entro il 22/02/2022 ore 12:00.**

Aree codificate visionabili sul sistema informativo geografico integrato del Comune di Verona (SIGI)

Art. 5) Modalità di svolgimento del servizio

Gli interventi di pulizia delle aree e lo svuotamento dei cestini devono essere eseguiti come specificato negli schemi di cui all'articolo 2 lotto 1 e lotto 2 del presente Capitolato.

Come interventi di manutenzione del verde si intende sfalcio del tappeto erboso, potatura siepi, eliminazione degli arbusti spontanei, raccolta foglie.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi, ad ogni specifico effetto, servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione dei servizi in oggetto, oltre alle sanzioni e a quant'altro previsto nel presente capitolato, AMIA Verona SpA potrà sostituirsi all'aggiudicataria per l'esecuzione d'ufficio, di tutti o parte dei servizi, mediante gestione diretta con spese a carico dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Servizio Manutenzione Aree Verdi di AMIA Verona SpA tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

L'aggiudicataria si obbliga a sollevare AMIA Verona SpA da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi.

La presentazione dell'offerta nell'ambito della presente procedura, è da ritenersi accettazione di tutte le prescrizioni di cui al capitolato tecnico, nonché tutti i documenti di gara. L'allestimento del cantiere mobile, in occasione di lavori su sede stradale, sarà onere a carico della Cooperativa aggiudicataria e dovrà rispettare le disposizioni e conformità del Decreto Ministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, pubblicato sulla GU n. 226 del 26-9-2002- Suppl. Straordinario.

In particolare, la ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente segregare le aree di lavorazione separando contestualmente i passanti dalle aree nelle quali vengono svolti gli interventi.

Art. 6) Servizi non previsti

Per l'esecuzione di servizi non previsti e per i quali non si abbiano i prezzi corrispondenti si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi secondo quanto contenuto nell'offerta dell'aggiudicataria, concordando i prezzi medesimi sulla base dei prezzi di mercato correnti.

Gli interventi in genere saranno liquidati in base alle previsioni del capitolato, delle indicazioni dell'offerta e dell'importo di aggiudicazione.

L'aggiudicataria è tenuta ad eseguire i servizi a perfetta regola d'arte secondo i dettami della buona tecnica agronomica e forestale e a fornire materiali rispondenti a quanto determinato nel Capitolato: tutti gli interventi che, a giudizio degli uffici incaricati da AMIA Verona SpA non siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'aggiudicataria.

In caso di non esecuzione di taluni servizi da parte dell'aggiudicataria, per motivi imprevedibili, l'aggiudicataria medesima è tenuta ad eseguire eventuali ulteriori servizi analoghi che AMIA Verona SpA dovesse ritenere necessari, nel rispetto dei limiti economici dell'importo di aggiudicazione.

Art. 7) Subappalto

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Affidatario; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'art. 119 del d.lgs 36/23.

La Stazione Appaltante ha stabilito nel 49,99 % il limite massimo di subappalto della prestazione principale che occupa l'80% del servizio in parola.

Qualora l'Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Affidatario, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.lgs. 36/23.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/23.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/23, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

LOTTO 1

DESCRIZIONE SERVIZI	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPORTO
Servizio di manutenzione ordinaria del verde	SERVIZIO PRINCIPALE	€ 67.756,22 pari al 80% del valore complessivo dell'appalto di € 84.695,27 La quota percentuale eventualmente subappaltabile è max 49,99% della prestazione principale.
Servizio di pulizia	SERVIZIO SECONDARIO	€ 16.939,05 pari al 20% del valore complessivo dell'appalto di € 84.695,27 La quota percentuale eventualmente subappaltabile può essere fino al 100% della prestazione secondaria.

LOTTO 2

DESCRIZIONE SERVIZI	PRESTAZIONE SERVIZI	IMPORTO
Servizio di manutenzione ordinaria del verde	SERVIZIO PRINCIPALE	€ 71.675,33, pari al 80% del valore complessivo dell'appalto di € 89.594,16+ iva La quota percentuale eventualmente subappaltabile è max 49,99% della prestazione principale.
Servizio di pulizia	SERVIZIO SECONDARIO	€ 17.918,83, pari al 20% del valore complessivo dell'appalto di € 89.594,16+ iva

		La quota percentuale eventualmente subappaltabile può essere fino al 100% della prestazione secondaria.
--	--	---

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

E' fatto divieto all'affidataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto senza previa autorizzazione scritta da parte di Amia Verona S.p.A., pena la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 8) Adempimenti relativi alla sicurezza e coperture assicurative

L'aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Responsabile del procedimento di AMIA Verona SpA il "POS" redatto ai sensi del D.lgs. 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'aggiudicataria deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

AMIA Verona SpA si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicataria deve notificare immediatamente ad AMIA Verona SpA, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature di AMIA Verona SpA e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere Responsabile del procedimento di AMIA Verona SpA un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni ad AMIA Verona SpA o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, di AMIA Verona SpA e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate da AMIA Verona SpA ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti all'Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione di AMIA Verona SpA, per fatto e colpa dell'Impresa.

Art. 9) Condotta dei servizi

Tutte le operazioni occorrenti per l'espletamento dei servizi appaltati dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto previsto nel presente capitolato, salvo le eventuali varianti o integrazioni che venissero ordinate da AMIA Verona SpA.

Nel caso in cui l'esecuzione degli interventi non sia stata eseguita secondo quanto previsto dal presente documento, dalle prescrizioni date in proposito e stabilite contrattualmente, AMIA Verona SpA fisserà i provvedimenti necessari e gli interventi che l'Impresa dovrà attuare al fine di eliminare - a spese di quest'ultima- ogni irregolarità, riservandosi la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In ogni circostanza, l'Impresa dovrà immediatamente eseguire gli ordini di AMIA Verona SpA.

Non saranno comunque ammesse e riconosciute varianti e aggiunte apportate dall'Impresa nell'esecuzione dei servizi, senza la autorizzazione scritta di AMIA Verona SpA.

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione dei servizi gestiti dall'aggiudicataria saranno effettuati da parte del personale tecnico del Servizio Manutenzione Aree Verdi di AMIA Verona SpA.

In caso d'inadempienza degli impegni contrattuali assunti dall'Impresa, AMIA Verona SpA, attraverso i propri organi di vigilanza e controllo, avrà la facoltà di rilevare e segnalare le carenze. Queste, una volta notificate, dovranno essere eliminate dall'Impresa entro i termini fissati dagli Uffici responsabili, tenuto conto della natura e quantità dei servizi da eseguire.

Il Committente avrà altresì la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a danno dell'Impresa i servizi necessari per il regolare andamento del servizio qualora, la stessa, diffidata, non ottemperi nel termine assegnatole, alle disposizioni impartite.

Art. 10) Squadra minima - Personale

La squadra minima richiesta per l'esecuzione dei servizi sarà composta da un **numero minimo di Nr. 6 operatori, tra i quali un operatore nominato Preposto Capo squadra, e che gli stessi sono formati, ognuno per rispettiva competenza, all'utilizzo di:**

- rasaerba frontale con sistema di raccolta dell'erba;
- rasaerba frontale con sistema di mulching;
- motoseghe
- decespugliatori
- rasasiepi
- soffiatori.

nonché alla conduzione di:

- autocarri leggeri per trasporto attrezzatura e materiali
- trattore con trinciasarmenti applicato al sollevatore posteriore;

I servizi dovranno essere condotti con personale di provata capacità che, qualitativamente e numericamente, sia nelle condizioni di mantenere gli impegni che l'Impresa si è assunta all'atto della stipulazione del contratto.

AMIA Verona SpA avrà il diritto di ottenere l'allontanamento di qualsiasi addetto ai servizi che si dimostrasse incapace o inadempiente agli ordini del Servizio Manutenzione Aree Verdi di AMIA Verona SpA.

Per tutto il periodo previsto dal contratto dovrà essere presente il personale necessario per l'espletamento dei servizi richiesti.

Il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà:

- ⇒ tenere un contegno serio e corretto e dovrà osservare le direttive e le disposizioni impartite dal personale di AMIA Verona SpA investito dalle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto;
- ⇒ essere fornito, a spese dell'aggiudicatario, della divisa completa di targhetta di identificazione con foto riportante Nome Cognome e numero di matricola Aziendale, da indossarsi in stato di conveniente decoro unicamente durante l'orario di servizio;
- ⇒ essere dotato, a spese dell'aggiudicatario, di tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) connessi con i servizi svolti, in particolare per quello impegnato nell'uso di motoseghe ed altri arnesi da taglio, nonché essere edotto e formato sugli specifici rischi che la propria attività comporta;
- ⇒ essere capace e fisicamente idoneo ad eccezione di coloro che sono stati assunti ai sensi delle normative sul collocamento obbligatorio delle categorie protette;
- ⇒ essere sottoposto a tutte le cure e profilassi prescritte dalle Autorità Sanitarie competenti per territorio;

L'Impresa dovrà altresì fare pervenire ad AMIA Verona SpA e aggiornare in caso di variazioni, l'elenco nominativo del personale in servizio adibito ad espletare le opere descritte nel presente appalto con le relative qualifiche ed aggiornare lo stesso in caso di variazioni: l'aggiudicatario potrà infatti, nell'interesse dei servizi, variare le qualifiche del personale senza che ciò costituisca diritto a richiedere ad AMIA Verona SpA l'eventuale maggiore onere che ne derivasse.

Nell'esecuzione dei Servizi, che formano oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i Servizi anzidetti.

L'aggiudicatario è altresì responsabile in solido dell'osservazione delle norme suddette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'aggiudicataria si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria, anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'aggiudicataria sarà tenuta alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni di legge in materia di previdenza e assicurazioni sociali.

Sarà a carico dell'aggiudicataria anche la completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, del pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alle assicurazioni di: invalidità, vecchiaia, infortuni, malattie, disoccupazione, etc.

Si intendono a carico dell'aggiudicataria e compresi nel canone, le indennità di anzianità e gli oneri per il TFR che il personale ha già maturato e che maturerà alle sue dipendenze e che dovranno essere corrisposte all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti.

È fatto obbligo al personale dipendente dell'aggiudicataria di segnalare al competente ufficio quelle circostanze e fatti che, rilevanti nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

Art. 11) Misure di sicurezza sui posti di lavoro

L'aggiudicataria, senza diritto ad alcun compenso, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. In particolare, dovrà curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e fanali in corrispondenza di ostacoli di qualsiasi genere e comunque attenersi scrupolosamente alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada nonché alle prescrizioni tutte che la Direzione Servizi dovesse impartire ad integrazione della succitata normativa. L'aggiudicataria ha l'obbligo di porre in essere gli apprestamenti necessari per l'esecuzione dei servizi in presenza di traffico, quali tutti gli impianti provvisori di regolazione e deviazioni del traffico come:

- eventuali luci a cascata di restringimento di carreggiata;
- eventuali semafori provvisori;
- segnaletica orizzontale e verticale;

In particolare, si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti contenuti nel regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada:

- indumenti del personale operativo (art. 37)
- veicoli operativi – segnalazioni (art. 38)
- sicurezza pedoni (art. 40)
- sensi unici e deviazioni (artt. 42 e 43)

Allo scopo di ottemperare alle disposizioni impartite dal T.U. 81/08, si forniscono le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente. I rischi sono:

- Veicoli in transito
- Possibile presenza di altre imprese che operano in prossimità' del ciglio strada
- Presenza nelle zone dei lavori di sopraservizi e sottoservizi di varia natura (es. cavi di energia elettrica, reti gas metano, ecc.)
- Buche e pozzetti non segnalati

Amia Verona Spa coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordina gli interventi rilevati.

L'obbligo non si estende ai rischi specifici propri delle attività' svolte dall'aggiudicataria.

Ogni qualsiasi variazione rispetto a quanto esplicitato, verrà tempestivamente comunicata

Art. 12) Orario di lavoro

Tutti gli orari per l'esecuzione dei servizi compresi nel presente capitolato saranno concordati tra l'aggiudicataria e AMIA Verona SpA.

AMIA Verona SpA si riserva altresì la facoltà di variare tali orari secondo la stagione e le esigenze della città, nell'ambito del normale orario diurno previsto dalle ore 07.00 alle ore 19.00.

Di norma i servizi non saranno eseguiti al di fuori della fascia oraria prevista, salvo che:

1. Siano espressamente richieste da AMIA Verona SpA per motivi di necessità e urgenza;
2. L'Impresa ne sia stata, a richiesta, autorizzata da AMIA Verona SpA per poter ultimare i servizi nel termine stabilito.

Art. 13) Rappresentanza tecnica dell'impresa

L'Impresa dovrà nominare un responsabile dei vari cantieri, indicando anche il responsabile per la sicurezza che dovrà essere indicato sul piano di sicurezza della Ditta, da presentare assieme alla documentazione.

Il tecnico professionista che dovrà garantire la disponibilità e al quale saranno comunicati gli ordini scritti valevoli a tutti gli effetti, dovrà:

- ⇒ fornire all'Impresa indicazioni tecnico – qualitative per la condotta dei servizi di manutenzione previsti nel capitolato;
- ⇒ Predisporre il rapportino settimanale il cui contenuto sottoindicato verrà concordato con il Servizio Manutenzione Aree Verdi di AMIA Verona SpA;
- ⇒ Predisporre settimanalmente una scheda riassuntiva degli interventi eseguiti, secondo il modello concordato con il Servizio Manutenzione Aree Verdi di AMIA Verona SpA

L'aggiudicataria s'impegna a presentare per mezzo dell'incaricato responsabile del servizio, ad AMIA Verona SpA, un rapporto settimanale relativo alla presenza del personale, dei mezzi, del loro impiego e destinazione; dovrà, inoltre, predisporre e mettere a disposizione di AMIA Verona SpA un programma di esercizio settimanale che consenta la chiara identificazione delle zone di attività di ciascun mezzo e/o servizio proposto nel presente capitolato.

Art. 14) Mezzi e materiali in servizio

Per l'esecuzione di tutti i servizi previsti dal presente capitolato, l'Impresa dovrà avere disponibilità, all'atto dell'offerta e per tutta la durata del servizio (in caso di aggiudicazione), di tutto il materiale necessario di proprietà o a noleggio a freddo.

I mezzi (le cui targhe saranno comunicate al Servizio Manutenzione Aree Verdi di AMIA Verona SpA prima dell'inizio dell'appalto tramite copia del documento di proprietà o copia contratto a freddo), le attrezzature, le apparecchiature ed i dispositivi di protezione individuale usati nei servizi dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e rispondenti alle normative UE ed ai requisiti di sicurezza vigenti; inoltre, dovranno essere sottoposti a regolare lavaggio nei luoghi e con i metodi consentiti dalla normativa vigente.

I mezzi dovranno essere identificabili, portando sui lati indicazioni ben visibili che permettano di riconoscere in modo univoco la ditta d'appartenenza.

Le attrezzature e i mezzi dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e coloritura per tutta la durata dell'appalto, sostituendo quelli deteriorati a qualsiasi titolo.

Nel caso di un mezzo guasto, l'aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione immediata dello stesso; solo nel caso di somma urgenza o di forza maggiore potrà essere autorizzato l'uso temporaneo, limitato al periodo strettamente necessario, di mezzi meno idonei al fine di garantire la continuità del servizio.

Tale periodo, sarà determinato da AMIA Verona SpA in base alle indicazioni del personale incaricato alla sorveglianza e controllo.

Art. 15) Occupazione di suolo

Saranno a cura e spese dell'aggiudicataria tutte le occupazioni di suolo (sia temporanee che definitive) necessarie per l'installazione del cantiere, per la creazione degli accessi e per l'esecuzione stessa dei servizi.

Sarà inoltre compito esclusivo dell'aggiudicataria definire tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere con i proprietari ed i confinanti dei terreni occupati di cui al comma precedente, esonerando in tal modo Amia Verona Spa da qualsiasi responsabilità.

Art. 16) Verifica definitiva

La Stazione Appaltante si riserva a sua discrezione di dar corso a quanto sottoindicato:

Alla fine di ogni intervento il personale degli uffici incaricati potrà procedere ad una prima constatazione dell'avvenuta esecuzione di tutti gli interventi prescritti, formalizzandone l'esito a mezzo di apposito verbale.

Entro i 60 (sessanta) giorni successivi potrà procedere alla verifica provvisoria dei servizi, per verificare la perfetta rispondenza con quanto ordinato e per accertare l'esatto adempimento di ogni prescrizione tecnica contemplata dal contratto e suoi allegati.

In tale sede potrà stabilire il termine entro il quale l'Impresa dovrà provvedere all'eventuale completamento dei servizi o alla modifica di quelli non correttamente eseguiti, secondo le indicazioni insindacabili del personale incaricato. L'apposito verbale di collaudo disporrà, se del caso, anche lo svincolo, entro trenta giorni dalla richiesta dell'Impresa appaltatrice, delle eventuali ritenute e della cauzione.

Art. 17) Danni di forza maggiore

Non verrà accordato all'aggiudicataria alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei servizi.

La denuncia del danno di forza maggiore dovrà sempre essere fatta per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che:

Non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli prodotti dal maltempo, dal gelo, dal disgelo, da precipitazioni anche di eccezionale intensità, o quelli causati dalle acque di pioggia alle scarpate, a meno che non si tratti di calamità naturali eccezionali formalmente dichiarate tali dalle

competenti autorità.

L'Impresa dovrà provvedere a riparare i danni non dovuti a causa di forza maggiore o da eventi eccezionali ed imprevedibili a sua cura e spese.

Art. 18) Responsabilità dell'impresa

L'aggiudicataria, a tutti gli effetti, assume la completa responsabilità dell'osservanza delle condizioni contrattuali e di perfetta esecuzione e riuscita dei servizi presi in appalto.

La circostanza che i servizi siano stati eseguiti alla presenza di dipendenti degli uffici incaricati non costituirà ragione per esimere l'aggiudicataria dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qual volta le fosse ordinato, essendo la stessa, fino al collaudo, responsabile di ogni difetto del lavoro, in rapporto agli obblighi contrattuali e alla sua manutenzione.

L'aggiudicataria è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall'esecuzione dei servizi ed è obbligata ad indennizzare AMIA Verona SpA e i terzi dei danni medesimi senza alcun rimborso, ripristinando eventualmente anche i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei servizi salvo casi di vandalismo riconosciuto dalle parti.

L'Impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti e obblighi:

- a) L'osservanza delle vigenti leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, assicurazioni infortunistiche, previdenza varia in favore della disoccupazione, dell'invalidità e vecchiaia, delle malattie professionali, nonché di ogni altra disposizione in vigore o che interverrà nel corso dell'esecuzione del lavoro mirante alla tutela dei lavoratori. La Stazione appaltante si riserva di effettuare, a suo insindacabile giudizio tutti i necessari controlli in proposito;
- b) L'attuazione nei confronti dei lavoratori dipendenti e, nel caso di cooperative, anche nei confronti dei soci, delle condizioni normative e retributive contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, per le varie categorie, nella località in cui si svolgono i servizi;
- c) La custodia del cantiere;
- d) La segnalazione, sia diurna che notturna, con i regolamentari cartelli e fanali, o anche a mezzo presidio, nei tratti stradali interessati dai servizi di manutenzione o deviazione provvisoria;
- e) L'obbligo di rimuovere, a servizi ultimati, tutte le strutture costruite provvisoriamente per l'espletamento dei servizi, sgomberando anche gli eventuali materiali residui e materiale di risulta

Art. 19) Poteri di Verifica e Controllo

AMIA Verona SpA, attraverso i propri preposti, effettuerà controlli per verificare la rispondenza delle caratteristiche dei servizi offerti rispetto alle caratteristiche richieste e alle norme vigenti in materia.

Art. 20) Contestazioni e penali

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'appaltatrice ad uniformarsi agli obblighi del servizio, sarà facoltà di Amia Verona Spa disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- Ritardato intervento rispetto al cronoprogramma impartito o rispetto alla comunicazione di intervento: €/giorno 0,3 per mille dell'importo contrattuale;
- Mancata disponibilità del personale previsto, sarà applicata una penale pari ad €/giorno 300,00 (trecento//,00 euro),
- Nel caso di ritardo del personale sul posto di lavoro verrà applicata una penale di €/ora 50,00 (cinquanta//,00 euro), per ogni ora di ritardo,
- Mancata disponibilità delle attrezzature da lavoro si applicherà una penale di €/giorno 50,00 (cinquanta//,00 euro),
- Nel caso di lavori non eseguiti a regola d'arte come da richiesta del Responsabile di Amia, oppure eseguiti in modo superficiale verrà applicata una penale pari a €/evento 200,00 (duecento//,00 euro) per ogni evento contestato.

- In caso di verifica da parte dei Responsabili di Amia o comunque da parte di personale facente parte agli Enti di controllo, venga notata la mancanza degli indumenti protettivi personali (D.P.I.), si applicherà la sanzione di €/corpo 250,00 (duecentocinquanta//,00 euro).

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà ad emettere apposita fattura di addebito, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Art. 21) Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati a 60 gg. fine mese data ricevimento fattura - farà fede il timbro di ricevimento di Amia - mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010.

Sulla fattura dovrà essere obbligatoriamente riportato il CIG di riferimento.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, Amia Verona Spa è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse saranno sottoposte a detta disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente Amia Verona S.p.a.

Le fatture dovranno pervenire in ragione degli accordi commerciali già intercorsi, finalizzati al presente affidamento.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24/11/2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4, c. 2 e art. 6 del DPR 05/10/2010 n. 207.

La presenza di DURC irregolare, fatto salvo quanto previsto nell'art. 6 c. 8 del DPR 207/2010, imporrà alla Committente di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

Qualora risultino difformità tra i servizi svolti e quelli descritti nella presente documentazione o nell'offerta, Amia Verona SPA inviterà l'affidatario a porvi rimedio, a cura e spese dello stesso e, se dal caso, a sospendere i pagamenti.

La Committente, inoltre, declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

DURC irregolare;

- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Alla scadenza di ogni mese, la ditta appaltatrice provvederà ad emettere pre-fattura, sulla base delle analisi effettuate.

La pre fattura e relativi report di controllo dovranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: servizi.areeverdi@amiavr.it.

Art. 22) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 23) Cauzione

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 5% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, D.lgs. 36/23, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 24) Risoluzione del contratto

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, AMIA Verona SpA procederà alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona SpA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) Mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;
- b) nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;
- c) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- d) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- e) in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- f) nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;
- g) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- h) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- i) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- j) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- k) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente le aree oggetto di manutenzione nello stato in cui si trovano. Dopo la riconsegna dei servizi il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'appaltatore, oltre alla perdita del deposito cauzionale, sarà tenuto al risarcimento di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato da Amia.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Art. 25 – recesso

AMIA Verona SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in qualunque tempo per tutta la durata contrattuale.

Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore dell'affidatario per il recesso.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Art. 26) Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 27) Divieto di cessione del contratto, cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 120 del D. lgs. n. 36/2023.

Art. 28) Osservanza delle prescrizioni d'invito, moduli d'offerta, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nella documentazione di invito e suoi allegati, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella presente documentazione di invito, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. lgs. n. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

Ricade inoltre esclusivamente sull'Impresa l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Servizi Pubblici, sicurezza, igiene del lavoro, Previdenza Sociale, ecc., comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la pubblica incolumità, aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'affidamento.

In particolare, l'appaltatore deve assicurare che il servizio aggiudicato venga svolto in modo da non contravvenire alle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dagli Uffici competenti.

Resta in facoltà dell'appaltatore presentare le osservazioni che ritenesse opportune, entro 3 (tre) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Le eventuali osservazioni dovranno obbligatoriamente essere rese in forma scritta.

Art. 29) Documentazione a corredo del contratto

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- Dichiarazione con allegato elenco del personale impiegato nell'appalto
- Fotocopia UNILAV del personale già in forza
- Matricola INPS
- Posizione INAIL con relativa voce di tariffa e tasso del premio

- Eventuali altre posizioni in Fondi previdenziali e assistenziali
- Cauzione definitiva (se dovuta)
- Documentazione relativa alla sicurezza
- Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 30) Spese contrattuali

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

Art. 31) Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione della fornitura prevista nel presente documento, il foro competente è quello di Verona ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 32) Trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016 "GDPR"

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679/2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti. Le parti si obbligano, a tale riguardo, a scambiarsi reciprocamente l'informativa sul trattamento dei propri dati personali.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Ennio Cozzolotto